



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 147 CSAT 06 del 09 novembre 2021

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

**Riunione del giorno 09 novembre 2021
Presenza alla riunione il Delegato AIA A.B. Sig. Giuseppe La Cara**

APPELLI

Procedimento 11/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. REAL SIRACUSA BELVEDERE (SR) avverso la squalifica per 4 gare del calciatore Frittitta Stefano.

Campionato di Eccellenza, Gir. B, gara A.S.D. Real Siracusa Belvedere/Jonica F.C. del 24/10/2021.

C.U. 128 del 27/10/21.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivi motivi inviati nei termini la Società A.S.D. Real Siracusa Belvedere, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione inflitta al calciatore Frittitta Stefano, debba essere congruamente ridotta sia perché, pur non conoscendo quanto scritto dall'arbitro, non ha comunque posto in essere alcuna condotta violenta in danno di un avversario poiché la caduta a terra del calciatore avversario sarebbe avvenuta a seguito di un normale contrasto di gioco; sia perché il predetto calciatore non ha assunto alcun comportamento irraguardoso nei confronti del DDG essendosi limitato a chiedere spiegazioni all'arbitro, sia nell'immediatezza sia a fine gara, circa i motivi del provvedimento disciplinare a suo carico che riteneva ingiusto senza però ottenerne, in entrambe le occasioni, risposta nonostante il tutto fosse avvenuto in maniera misurata ed idonea alla circostanza, secondo il significato del termine "contegno" usato in motivazione dal GST.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che la reclamante non può dolersi della circostanza che nell'approntare i motivi di appello non conosce quanto scritto dall'arbitro perché ben avrebbe potuto richiedere a sue spese, con il preannuncio di reclamo, copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. a mente del comma 5 dell'art. 76 C.G.S.

Nel merito, letti i rapporti degli ufficiali di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S., fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che al 36' del 2° t. è stato espulso il calciatore Frittitta Stefano in quanto: "... *si rendeva colpevole di grave fallo di gioco, colpendo un avversario intenzionalmente all'altezza del ginocchio, con i tacchetti dello scarpino. Alla notifica del provvedimento, il giocatore veniva verso di me in modo ironico, porgendomi la mano e facendomi i complimenti per la mia direzione di gara Al termine dell'incontro, il giocatore rientrava sul TDG, continuando in modo ironico a parlarmi dicendomi le seguenti frasi: complimenti direttore. Ma a Torino fai così? Ma tu in serie D vuoi andare, ma ti vedi? Ma dove vuoi andare, in serie D? Tu vieni da Torino a fare così? Vergognati...*".

Da quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure appare appena congrua a quanto posto in essere dal sig. Frittitta Stefano per cui la stessa non è suscettibile della benché minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo perché infondato e dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva di € 130,00 non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 09 novembre 2021

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA